

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2017.

**Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 febbraio 2015, recante «Disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attività cinematografiche», e in particolare l'art. 5, concernente il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere audiovisive;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», e in particolare gli articoli 5 e 6, concernenti la nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive, nonché delle opere realizzate in regime di coproduzione internazionale;

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 220 del 2016, che indica, al comma 1, i parametri da considerare per l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere cinematografiche e audiovisive e che prevede, al comma 2, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la definizione delle disposizioni applicative del medesimo art. 5, ivi compreso il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1, nonché la soglia minima di punteggio e le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione;

Visto altresì l'art. 39 della legge n. 220 del 2016, che prevede, tra l'altro, l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il cui art. 5 disciplina il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche;

Rilevata pertanto la necessità di definire le regole tecniche per il riconoscimento della nazionalità italiana sia delle opere cinematografiche sia delle opere audiovisive, procedendo, nel contempo, all'armonizzazione delle modalità di attribuzione di pesi e punteggi tra i due settori;

Sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo nella riunione del 19 aprile 2017;

Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 giugno 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto e definizioni*

1. Il presente decreto disciplina i requisiti e le modalità di riconoscimento della nazionalità italiana alle opere cinematografiche ed audiovisive.


2. Ai fini del riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche ed audiovisive, con riferimento ai requisiti riferiti a persone fisiche, il possesso della nazionalità di uno Stato appartenente all'Unione europea si intende equipollente al possesso della nazionalità italiana.

3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 della legge n. 220 del 2016 citata in premessa, nonché le seguenti:

a) per «Accordi di coproduzione cinematografica» si intendono gli accordi internazionali di collaborazione nel settore cinematografico ed audiovisivo, stipulati fra il governo italiano e il governo di altri Stati ovvero fra il governo italiano e le organizzazioni internazionali, e ratificati con legge dello Stato;

b) per «opere realizzate in coproduzione internazionale» si intendono le opere cinematografiche e audiovisive realizzate da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica;

c) per «opere cinematografiche realizzate in regime di compartecipazione internazionale» si intendono le opere cinematografiche realizzate da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica;



d) per «opere audiovisive di produzione internazionale» si intendono le opere audiovisive non cinematografiche realizzate da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica.

4. La Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito «DG Cinema», provvede all'attuazione di quanto previsto dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 2.

##### *Nazionalità italiana delle opere cinematografiche ed audiovisive*

1. La nazionalità italiana è riconosciuta:

a) in via provvisoria, rispetto alle opere cinematografiche ed audiovisive non ancora realizzate;

b) in via definitiva, rispetto alle opere cinematografiche ed audiovisive realizzate.

2. È riconosciuta la nazionalità italiana, in via provvisoria e in via definitiva, alle opere cinematografiche e audiovisive che raggiungano, in relazione al possesso dei requisiti indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, differenziate per tipologie di opere audiovisive, il punteggio minimo di 70/100, fatto salvo quanto previsto negli articoli 3 e 4 del presente decreto.

3. Il riconoscimento della nazionalità italiana, in via provvisoria e in via definitiva, è requisito essenziale e indefettibile per accedere ai contributi e benefici previsti nella legge n. 220 del 2016, fatta eccezione per i crediti d'imposta previsti all'art. 19 e i contributi alla scrittura di sceneggiature previsti all'art. 26, comma 1, della medesima legge. Il mancato ottenimento ovvero la revoca della nazionalità italiana comportano l'impossibilità di accedere ai contributi e benefici e, se già riconosciuti, la decadenza dagli stessi con obbligo di restituzione, ove già fruiti.

4. I provvedimenti attuativi della legge n. 220 del 2016 prevedono il termine massimo entro cui deve essere richiesta ovvero ottenuta, in via definitiva, la nazionalità italiana dell'opera.

#### Art. 3.

##### *Nazionalità italiana delle opere cinematografiche realizzate in coproduzione internazionale*

1. È riconosciuta la nazionalità italiana anche alle opere cinematografiche, realizzate tra società italiane e straniere, sulla base di Accordi di coproduzione cinematografica e qualora i contratti stipulati fra imprese cinematografiche ed audiovisive italiane e imprese cinematografiche ed audiovisive estere siano coerenti con le disposizioni contenute nei medesimi Accordi.

2. I film e le opere audiovisive prodotti in regime di coproduzione devono essere realizzati con l'impiego di risorse umane e mezzi appartenenti ad imprese cinematografiche e audiovisive dei paesi dei produttori, con

proporzionalità tra apporti tecnico-artistici e apporti finanziari e secondo le disposizioni contenute in ciascun Accordo di coproduzione cinematografica.

#### Art. 4.

##### *Nazionalità italiana delle opere cinematografiche realizzate in regime di compartecipazione internazionale e delle opere audiovisive di produzione internazionale*

1. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 220 del 2016, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il parere degli esperti di cui all'art. 26, comma 2, della medesima legge, può essere concessa la nazionalità italiana a singole opere cinematografiche realizzate in regime di compartecipazione internazionale e per singole opere audiovisive di produzione internazionale, nel caso in cui esse presentino particolari elementi di interesse artistico, culturale, industriale e commerciale.

2. Ai fini del riconoscimento della nazionalità italiana di cui al precedente comma, fatte salve eventuali differenti disposizioni previste in specifici accordi internazionali, le percentuali di partecipazione per l'impresa italiana non possono essere inferiori al 20 per cento e devono includere, in ogni caso, i diritti di utilizzazione economica dell'opera sul territorio italiano. Il possesso di detti requisiti costituisce presunzione di particolare interesse industriale e commerciale dell'opera.

3. La quota dei diritti di proprietà delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e deve includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei diritti di proprietà.


#### Art. 5.

##### *Riconoscimento della nazionalità italiana in via provvisoria*

1. L'impresa cinematografica o audiovisiva italiana presenta alla DG Cinema istanza di riconoscimento in via provvisoria della nazionalità italiana dell'opera cinematografica o dell'opera audiovisiva, entro il termine perentorio del giorno precedente l'inizio delle riprese, ovvero di inizio di lavorazioni della stessa.

2. Nell'istanza di riconoscimento della nazionalità in via provvisoria, da presentare in via telematica su apposita modulistica predisposta dalla DG Cinema ai sensi dell'art. 7 del presente decreto, il legale rappresentante dell'impresa di produzione attesta il possesso dei requisiti stabiliti nel presente decreto per il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera e dichiara, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali.

3. Per le opere di cui all'art. 4, l'istanza contiene, secondo le specifiche contenute nella apposita modulistica, gli elementi artistici, tecnici, culturali, economici e finan-



ziari con cui valutare i particolari elementi di interesse artistico, culturale, industriale e commerciale dell'opera medesima.

4. I provvedimenti di riconoscimento in via provvisoria della nazionalità italiana sono adottati, entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, dal Direttore DG Cinema.

#### Art. 6.

##### *Riconoscimento della nazionalità italiana in via definitiva*

1. Al completamento dell'opera, e tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2, comma 4, del presente decreto, le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva presentano apposita istanza di riconoscimento in via definitiva della nazionalità italiana dell'opera.

2. Il direttore generale Cinema provvede all'adozione del provvedimento di riconoscimento in via definitiva della nazionalità entro i 60 giorni successivi alla presentazione dell'istanza.

3. All'atto del provvedimento di riconoscimento in via definitiva, nelle more dell'istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive di cui all'art. 32 della legge n. 220 del 2016, le opere cinematografiche sono iscritte nel Registro Pubblico cinematografico e le opere audiovisive sono iscritte in un apposito elenco pubblicato sul sito della DG Cinema.

#### Art. 7.

##### *Attività istruttoria e modulistica*

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la DG Cinema provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale della modulistica necessaria per la presentazione delle istanze di cui al presente decreto.

2. Ai fini di quanto previsto all'art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, con le istanze di riconoscimento della nazionalità italiana sono fornite le informazioni e i dati economico-finanziari relativi al costo complessivo dell'opera ed alle relative fonti di copertura finanziaria, nonché la documentazione e gli ulteriori dati ritenuti utili a detti fini, anche sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema ed allegati alla modulistica prevista al comma 1 del presente articolo.

3. La DG Cinema può comunque richiedere, anche ai fini di cui al comma precedente, in ogni momento ed entro il termine di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio della nazionalità in via definitiva, ulteriore documentazione tecnica, economica e finanziaria, ivi inclusa la documentazione bancaria e i contratti relativi alle fasi di produzione e distribuzione dell'opera cinematografica ed audiovisiva, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti connessi al riconoscimento della nazionalità.

#### Art. 8.

##### *Decadenza e revoca del riconoscimento della nazionalità italiana*

1. Il provvedimento di riconoscimento della nazionalità italiana, in via provvisoria o definitiva, è revocato, con immediata decadenza dei suoi effetti, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

a) l'opera realizzata non abbia i requisiti previsti nel presente decreto;

b) siano rilasciate, dai soggetti richiedenti, informazioni false o incomplete;

c) non siano forniti, dai soggetti richiedenti, tutti gli elementi informativi richiesti dalla DG Cinema.

#### Art. 9.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto si applica alle istanze presentate a decorrere dal 1° gennaio 2017. Alle istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento della nazionalità provvisoria o definitiva, presentate prima di tale data, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 5 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 2015, n. 70.

2. Per le opere il cui inizio riprese o inizio lavorazione è successivo all'entrata in vigore della legge, ma precedente alla pubblicazione del presente decreto, il termine previsto all'art. 5, comma 1, è fissato in quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2017

*p. Il Presidente del  
Consiglio dei ministri  
La Sottosegretaria di Stato  
BOSCHI*

*Il Ministro dei beni e  
delle attività culturali  
e del turismo  
FRANCESCHINI*

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. n. 1645

ALLEGATO


#### TABELLA A

Requisiti per la nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive a contenuto narrativo ed audiovisive di fiction, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto

È riconosciuta la nazionalità italiana alle opere cinematografiche e audiovisive a contenuto narrativo che raggiungano, in relazione al possesso dei requisiti indicati nella presente tabella, il punteggio minimo di 70 sulla base dei seguenti parametri:

a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione Europea ovvero, a prescindere dalla nazionalità, soggetti a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale:

1) regista o la maggior parte dei co-registi: 10 punti





- punti
- 2) autore del soggetto o la maggioranza degli autori: 8 punti
  - 3) sceneggiatore o la maggioranza degli sceneggiatori: 10 punti
  - 4) la maggioranza degli interpreti principali: 8 punti
  - 5) i tre quarti degli interpreti secondari: 5 punti
  - 6) l'autore della fotografia: 7 punti
  - 7) l'autore del montaggio: 7 punti
  - 8) autore della musica: 7 punti
  - 9) scenografo: 6 punti
  - 10) costumista: 6 punti

*b)* realizzazione dell'opera sul territorio italiano di almeno il 50% delle attività: 10 punti

*c)* ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani. Nel caso di film italiani ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti del presente decreto, alla lingua italiana purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata: 5 punti

*d)* almeno il 50% dei componenti della troupe soggetti a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale: 5 punti

*e)* riprese effettuate principalmente in Italia: 2 punti

*f)* utilizzo di teatro di posa localizzati in Italia: 2 punti

*g)* post produzione principalmente svolta in Italia: 2 punti

Punteggio totale minimo 70/100 punti di cui almeno 18 punti derivanti dal possesso dei requisiti di cui alla sezione *a)*, punti 1), 2), 3), 4).

#### TABELLA B

Requisiti per la nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive di documentario ai sensi dell'art. 1 del presente decreto

È riconosciuta la nazionalità italiana alle opere audiovisive di documentario che raggiungano, in relazione al possesso dei requisiti indicati nella presente tabella, il punteggio minimo di 70, sulla base dei seguenti parametri:

*a)* siano di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione Europea ovvero, a prescindere dalla nazionalità, soggetti a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale:

- 1) il regista o la maggior parte dei co-registi: 17 punti
- 2) l'autore o la maggioranza degli autori del soggetto: 12 punti
- 3) l'autore della fotografia: 12 punti
- 4) l'autore del montaggio: 12 punti
- 5) l'autore della musica: 12 punti

*b)* siano realizzate sul territorio italiano almeno il 50 % delle attività: 15 punti

*c)* i dialoghi originali o la voce narrante siano in lingua italiana o dialetti italiani. Nel caso di film italiani ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti del presente decreto, alla lingua italiana purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata: 5 punti

*d)* almeno il 50% dei componenti della troupe soggetti a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale: 5 punti

*e)* riprese integralmente in Italia: 5 punti

*f)* post produzione integralmente in Italia: 5 punti

Punteggio totale minimo: 70/100 punti di cui almeno 33 punti derivanti dal possesso dei requisiti di cui alla sezione *a)*.

#### TABELLA C

Requisiti per la nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive di animazione, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto

È riconosciuta la nazionalità italiana alle opere audiovisive di animazione che raggiungano, in relazione al possesso dei requisiti indicati

nella presente tabella, il punteggio minimo di 70, sulla base dei seguenti parametri:

*a)* siano di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione Europea ovvero, a prescindere dalla nazionalità, soggetti a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale:

- 1) il regista o la maggior parte dei co-registi: 15 punti
- 2) l'autore del soggetto o la maggioranza degli autori: 10 punti
- 3) lo sceneggiatore o la maggioranza degli sceneggiatori: 10 punti

4) autore della grafica: 10 punti

*b)* siano di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione Europea ovvero, a prescindere dalla nazionalità, siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale, tre fra i seguenti quattro requisiti:

1) la maggioranza dei disegnatori e/o degli storyboardisti: 10 punti

2) l'autore della musica: 10 punti

3) supervisore dell'animazione: 10 punti

4) l'autore del montaggio o del final compositing: 8 punti

*c)* i dialoghi originali o la voce narrante siano in lingua italiana o dialetti italiani. Nel caso di film italiani ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti del presente decreto, alla lingua italiana purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata: 5 punti

*d)* almeno il 50% dei componenti della troupe soggetti a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale: 5 punti

*e)* post produzione integralmente in Italia: 7 punti

Punteggio totale minimo: 70/100 punti di cui almeno 20 punti derivanti dal possesso dei requisiti di cui alla sezione *a)* e 18 punti derivanti dal possesso dei requisiti di cui alla sezione *b)*.

#### TABELLA D

Requisiti per la nazionalità italiana delle opere audiovisive a contenuto videoludico, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto

È riconosciuta la nazionalità italiana alle opere audiovisive a contenuto videoludico che raggiungano, in relazione al possesso dei requisiti indicati nella presente tabella, il punteggio minimo di 70, sulla base dei seguenti parametri:

*a)* siano di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione Europea ovvero, a prescindere dalla nazionalità, soggetti a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale:

1) Game producer o la maggior parte dei game producer: 15 punti

2) Game designer o la maggior parte dei game designers: 9 punti

3) Il programmatore o la maggior parte dei programmatori: 9 punti

4) Il Game artist o la maggioranza dei game artist: 9 punti

5) Game writer o la maggior parte dei game writer: 9 punti

6) Game composer / sound designer o la maggior parte dei game composer / sound designer: 9 punti

*b)* i testi e i dialoghi originali siano anche in lingua italiana o dialetti italiani. Nel caso di opere a contenuto videoludico italiane ambientate, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti del presente decreto, alla lingua italiana purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata; 10 punti

*c)* i componenti del team di sviluppo siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale; 10 punti

*d)* le attività di sviluppo siano svolte almeno per il 80% in Europa, e comunque almeno per il 40% in Italia; 20 punti

Punteggio totale minimo 70/100 punti.

**17A05686**

